



PEGOROCK SINCE 2005
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Piazza Vittorio Veneto, 9
46020 - PEGOGNAGA - MN
Codice fiscale e Partita Iva: 02289960201

Reg. n. 03/05/2023 al n. 722/3
456 T bollo €
109 T ver. €
..... €
109 T loc. €
731 T int. €
104 T Ter. €
649 T Tras. €
737 Cat. €
Totale €

IL FUNZIONARIO
M. M. T.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In data 04 maggio 2023, alle ore 22.15 presso lo studio Open Associati in piazza Matteotti n. 4, Pegognaga (MN), a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "Pegorock Since 2005 A.P.S." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifiche dello Statuto sociale al fine dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
2. Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio Direttivo sig. Tagliavini Cristiano il quale, constatata la presenza di tutti i consiglieri e di n. 04 soci aventi diritto di voto, dichiara valida la seduta in seconda convocazione e nomina quale segretario verbalizzante la sig.ra Coraini Veronica che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Facendo seguito alle modifiche statutarie già introdotte con decisione dell'assemblea degli associati il 30/01/2023, Il Presidente informa i presenti che in corso di iscrizione al RUNTS, il responsabile del procedimento ha richiesto l'integrazione dello statuto richiedendo la conformazione dello stesso laddove non prevede la totale intrasmissibilità delle quote sociali e il previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore in caso di devoluzione del patrimonio in fase di scioglimento ed estinzione dell'Associazione; essendo le modifiche ritenute essenziali ai fini dell'iscrizione si propone la riscrittura degli artt. nn. 7 e 24 dello statuto sociale nel modo che segue:

Art. 7 – (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è intrasmissibile e il contributo associativo non è rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ... Omissis.

Art. 24 – (Destinazione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore,

Sc An

secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge. Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il nuovo Statuto con le modifiche apportate.

Si procede alla lettura degli articoli modificati del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

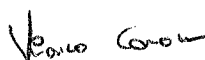
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00

Il Presidente
(Tagliavini Cristiano)



Il segretario verbalizzante
(Coraini Veronica)



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



PREMESSA

Art. 01 – (Clausola Integrativa)

La denominazione di Associazione di promozione sociale e l'acronimo APS potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e previa approvazione delle Autorità competenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – (Costituzione)

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata PEGOROCK SINCE 2005- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 – (Sede)

L'associazione ha sede in Pegognaga (MN), Piazza Vittorio Veneto N.9 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – (Natura, scopo e attività)

L'associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere – con l'apporto prevalente di volontari – le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale

nei confronti di associati e terzi nei settori della promozione e diffusione della musica, dell'arte, delle forme di comunicazione sociale e della cultura in genere. In particolare, si propone di:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in generale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della comunicazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Tutto questo tramite l'organizzazione di spettacoli, rassegne, incontri, sagre, convegni, mostre, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.

In occasione dello svolgimento dei sopracitati eventi l'associazione si riserva di realizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; in casi di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

SOCI

Art. 5 – (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto qui di seguito indicate:

per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con indicazione del nome e cognome, del luogo e della data di nascita oltre che il luogo di residenza; è inoltre necessario che nella domanda il socio dichiari di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

Art. 6 – (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

Art. 7 – (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è intransmissibile e il contributo associativo non è rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - * per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - * per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - * per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 8 – (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 – (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a. dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- c. da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a. di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b. di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c. di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d. di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e. di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- f. di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 – (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o *e-mail* spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 – (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Viene ammessa la delega in assemblea; i soci possono farsi rappresentare da altro socio.

Art. 14 – (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;

- di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre – qualora sia obbligatorio per legge – il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 – (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 – (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 – (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 – (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 – (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 – (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare – ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117- i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 24 – (Destinazione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge. Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 25 – (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

3 722 08/05/2023

0,00 TNH23L000722000EE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]